



## COMUNE DI SOVER

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 del Consiglio Comunale

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2025 E APPROVAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) TQRIF PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto marzo alle ore 20:00, presso la sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale;

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Sighel Rosalba	Presente
BAZZANELLA ELIO	Presente
TODESCHI MARINA	Presente
SANTUARI PAOLA	Presente
BAZZANELLA MANUELA	Presente
TESSADRI DANILO	Presente
HOFER DEBORA	Presente
BAZZANELLA MATTIA	Presente
BATTISTI CARLO	Assente
PREZZI ANNAMARIA	Assente
FALVO FRANCESCO	Assente
NONES MARIANNA	Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE comunale dott. Fontanari Ivano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sighel Rosalba, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2025 E APPROVAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) TQRIF PER L'ANNO 2025.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 - 2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha adeguato alle direttive (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852, gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Decreto Ambientale), riguardanti, rispettivamente, le definizioni e le classificazioni dei rifiuti. Per effetto di tale novella legislativa è venuta a cessare l'efficacia dell'articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e della conseguente delibera della Giunta Provinciale n 2741 del 14 dicembre 2012 .

Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n.116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;

– dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di temperare l’introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l’intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” A.R.E.R.A. ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pari a 6,3%.

All’articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Il provvedimento adotta il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati

in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'autorità, con deliberazione n. 2 di data 05.08.2020 il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poi modificato con deliberazione n. 9 di data 31 marzo 2021 e con deliberazione n. 9 di data 30.05.2023.

Con deliberazione n. 03 di data 31.03.2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

Con deliberazione n. 6 di data 29 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e con deliberazione n. 7 di data 29 aprile 2022 le tariffe relative all'anno 2022.

Con deliberazione n. 10 di data 30 maggio 2023, il Consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento del piano economico finanziario 2022-2025 per le annualità 2023-2025.

Come indicato dall'Autorità ARERA all'art. 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal Gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, posso presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa...". Al punto 4.7 dell'Allegato alla delibera 363/2021 è inoltre previsto che: "qualora l'ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria."

Con deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario MTR-2 (deliberazione 363/2021/R/RIF) e adeguando anche per ottemperare rapidamente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.

Si ricorda che il PEF 2022-2025 validato nei primi mesi del 2022, è stato elaborato esclusivamente con le fonti contabili dell'anno 2020 e non considerava il primo incremento tariffario (€ 225/t), intercettando invece costi di trattamento del rifiuto residuo soltanto per circa € 655 mila.

Sulla base delle evidenze sopra esposte, condivise con il Gestore ASIA, con Deliberazione consiliare n.7 d.d. 30.04.2024 è stato adottato l'aggiornamento del Piano Finanziario 2024-2025 necessario al fine della revisione infra periodo del PEF 2022-2025 per le annualità 2024-2025 con il prioritario obiettivo di perseguire l'equilibrio economico finanziario e con la finalità di definire un ammontare delle entrate tariffarie tale da garantire almeno la copertura degli effettivi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati per l'annualità 2024, sottoponendo all'attenzione dell'Autorità l'istanza di aggiornamento infra-periodo.

Verificato che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TA.RI., devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Con deliberazione giuntale n. 118 di data 11 aprile 2024, il comune di Lavis ha dato incarico ai revisori dei comuni di Mezzocorona, Vallelaghi, Cimone, Garniga Terme, Mezzolombardo, Roverè della Luna, Cembra Lisignago e Altavalle, anche per delega di altri enti, della validazione del Piano Economico Finanziario di Asia da cui deriverà il PEF del Comune di Sover ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2024.

La determina di validazione del PEF 2022-2025 – infra-periodo 2024-2025 - è stata sottoscritta in data 17 aprile dalla terna dei revisori dei conti dott.ssa Patrizia Filippi, dott.ssa Marica Dalmonego e dott.ssa Sonia Valorzi e trasmessa da ASIA al Comune di Sover con nota di data 23.04.2024, prot. 1798.

Considerato che nell'ambito delle disposizioni approvate con il MTR-2 per la predisposizione del PEF 2022-2025, ARERA ha introdotto una nuova modalità di calcolo del coefficiente di recupero di produttività  $X_a$  che, come disciplinato all'articolo 4.2 dell'Allegato A alla Determinazione 363/2021/R/Rif, deve essere valorizzato ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$  per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Con la Deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità interviene, mantenendo invariato (come stabilito all'art. 4.2 dell'Allegato A) il range individuato all'interno della precedente deliberazione 443/2019: “[...]  $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 5; [...]”, e fornendo indicazioni puntuali per la determinazione di tale coefficiente nell'ambito della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie nei PEF 2022-2025. Nello specifico ARERA, all'art. 5 della suddetta Deliberazione, stabilisce che la quantificazione del coefficiente deve avvenire sulla base di due elementi:

- il confronto tra il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$ ) della gestione interessata e il Benchmark di riferimento (corrispondente al fabbisogno standard per le regioni a statuto ordinario e al costo medio di settore risultante dal rapporto ISPRA per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome);
- i risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo tra un livello di qualità ambientale insoddisfacente o intermedio nel caso in cui  $(1+\gamma_a) \leq 0.5$  o un livello avanzato nel caso in cui  $(1+\gamma_a) > 0.5$ .

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e similari”.

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TA.RI. rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media.

Rilevato che per l'annualità 2025, come da nota acquisita al prot. Comunale n. 1043 d.d. 07.03.2025, A.S.I.A. comunica che il PEF 2024-2025 approvato con Deliberazione Consiliare n.7 d.d. 30.04.2025, non è stato oggetto di revisione relativamente all'anno 2025.

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TA.RI. per l'anno 2025.

Verificato che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TA.RI., devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TA.RI., l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente.

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR-2.

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente.

Preso atto che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti.

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Rilevato che ASIA ha trasmesso la documentazione riferita all'aggiornamento del PEF per il periodo 2024-2025:

- il piano redatto secondo le specifiche ARERA e comprendente sia i dati relativi al servizio svolto da ASIA in qualità di gestore che i dati dei costi sostenuti dal Comune per le attività e i servizi gestiti in economia;
- la relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il PEF per il 2022-2025, secondo il format predisposto da ARERA;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la validazione della terna di revisori.

Sono state inoltre predisposte la relazione di accompagnamento alla validazione del PEF 2022-2025 e la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 per quanto concerne i dati di competenza del comune, per le annualità 2024-2025.

Per quanto attiene l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2025, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I costi del servizio sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2025 nel quale sono indicati i coefficienti KA, KB, KC, KD le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come di seguito indicato:

	utenze domestiche	utenze non domestiche	totale
costi variabili	33.820,42	2.351,15	36.171,57
costi fissi	55.738,27	3.874,85	59.613,12
Totale	89.558,69	6.226,00	95.784,69

L'importo complessivo dei costi è così ripartito:

- Euro 89.558,69 pari al 93,50% del totale, imputabili alle utenze domestiche, con l'ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 62,24% e 37,76% circa;
- Euro 6.226,00 pari al 6,50% del totale, imputabili alle utenze non domestiche, con l'ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 62,23% e 37,76% circa.

Considerato quanto sopra premesso.

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche come indicati nel listino allegato.

Considerato che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

Ritenuto di procedere all'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2025 dando atto che per l'annualità 2025, come da nota inoltrata da Asia ed acquisita al prot. Comunale n.1043 d.d. 07.03.2025, il PEF 2024-2025 approvato con Deliberazione Consiliare n.7 d.d. 30.04.2025, non è stato oggetto di revisione relativamente all'anno 2025.

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TA.RI. da applicare per l'anno 2025 sono quelle riportate nell'Allegato 1 al presente atto, che costituisce parte integrante e

sostanziale del medesimo.

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla T.A.R.I., la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la T.A.R.I. acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Visto l'allegato alla presente deliberazione, che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) che si intende applicare per l'anno 2025 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Ritenuto di approvare le suddette tariffe T.A.R.I. da applicare per l'anno 2025.

Visto il parere di validazione del PEF 2022-2025 – infra periodo 2024-2025 (prot. n. 1798 dd. 23.04.2024), formulato dalla terna di revisori, e precisamente, dott.ssa Valorzi Sonia, revisore dei conti del Comune di Mezzocorona e Vallelaghi, dott.ssa Marica Dalmonego revisore dei conti dei Comuni di Roverè della Luna, Cembra Lisignago e Altavalle e dott.ssa Patrizia Filippi, revisore dei conti del Comune di Cimone, Garniga Terme e Mezzolombardo, incaricati con deliberazione giunta del Comune di Lavis n. 118 d.d. 11.04.2024.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2, al fine di poter disporre sin da subito degli elementi di calcolo del tributo.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale, previsti dall'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e sm.; sulla proposta di azione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e s.m.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione, bilancio di previsione con relativi allegati, la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2025-2027.

Ritenuta l'urgenza di provvedere.

A seguito di distinte votazioni, con voti favorevoli nr. 8, astenuti nr. 0, contrari nr. 0, legalmente espressi per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati,

## **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare, tutto quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per quanto premesso in narrativa, l'allegato "Listino TARI 01/2025" del Comune di Sover (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale articolazione della tariffa TARI per l'anno 2025 nella quota fissa e nella quota variabile secondo le diverse categorie di utenti, come analiticamente determinato nelle tabelle riportate nel listino stesso;
3. Di rimandare a successivo separato provvedimento l'approvazione del "Listino attività varie anno 2025" con i corrispettivi per i servizi extra tariffa (attività varie) offerti dall'Ente Gestore, da applicare nell'anno 2025;
4. Di fissare il pagamento delle tariffe in due rate semestrali con scadenza il 31 luglio 2025 ed il 31 gennaio 2026;
5. Di dare atto che per l'annualità 2025, come da nota inoltrata da Asia ed acquisita al prot. Comunale n. 1043 d.d. 07.03.2025, il PEF 2024-2025 approvato con Deliberazione Consiliare n.7 d.d. 30.04.2025, non è stato oggetto di revisione relativamente all'anno 2025;
6. Di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione consiliare completa degli allegati, a cura del Servizio Finanziario e mediante la piattaforma on-line predisposta dall'Autorità, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019 della stessa Autorità;
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa ad unanimità di

voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni indicate in premessa;

9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (\*)
- c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

La Sindaca  
SIGHEL ROSALBA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 18-03-2025

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

**PARERI** (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:  
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 11-03-2025

Il responsabile della struttura competente  
f.to Fontanari Ivano

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:  
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 11-03-2025

Il responsabile del servizio  
f.to Fontanari Ivano

---

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 21-03-2025 fino al 31-03-2025 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 01-04-2025 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano